SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1119-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE RUFFINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1978
(V. *Stampato n.* **1981**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1978

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi

---

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Per la definitiva approvazione giunge al Senato della Repubblica dalla Camera dei deputati, che l'ha approvato a larghissima maggioranza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

Si tratta di un provvedimento che conferma nell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi i funzionari ad esso preposti per la durata di un anno.

La disposizione si attua esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 23 dicembre 1977, hanno completato il periodo massimo di incarico previsto dalle norme vigenti.

Non sarà inopportuno ricordare che, in data 28 ottobre 1977, è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge che attua il riordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

Il suddetto disegno di legge prevede, fra l'altro, la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'inquadramento degli ispettori dei costi in servizio comunque nominati alla data del 28 ottobre 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Senato della Repubblica (n. 1080) e dovrà seguire l'*iter* parlamentare, non appena si sarà risolta la crisi governativa.

In attesa che il disegno di legge in questione venga esaminato ed approvato dal Parlamento si è reso necessario ed urgente prorogare il periodo di scadenza dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Infatti in virtù delle vigenti norme è vietato, ai sensi dell'articolo 380 del decreto presidenziale n. 3 del 10 gennaio 1957 e successive modificazioni, prorogare oltre due volte l'incarico conferito all'ispettore dei costi presso il citato Comitato.

La Commissione, nel raccomandare la sollecita conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, ha auspicato l'esame e l'approvazione del disegno di legge n. 1080, che attua il riordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

RUFFINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 30 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè del periodo previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 44, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1977, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — DONAT - CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO